



Segreteria del Direttore Generale

IL RETTORE

VISTA la delibera n. 76 del 27 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Rettore di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell'Ateneo ai bandi emanati nell'ambito del PNRR, incluso la partecipazione alle nuove *legal entity* previste dalle varie misure, fermo restando la successiva ratifica negli Organi di Ateneo deputati;

PRESO ATTO che:

- con avviso pubblico n. 341 del 15 marzo 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha autorizzato la presentazione di proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- il predetto avviso prevede la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi sul territorio nazionale, sulle tematiche sotto riportate;
- l'importo dell'agevolazione concessa per ciascun Partenariato esteso è compreso tra un minimo di € 80.000.000,00 ed un massimo di € 160.000.000,00;
- in risposta al citato avviso n. 341/2022, l'Ateneo ha sottomesso 13 proposte progettuali, di cui 1 in qualità di capofila, come di seguito specificato:
 - PE1 *Future Artificial Intelligence Research (FAIR)*. Tematica: "Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali". Capofila: CNR;
 - PE2 *NEST Network 4 Energy Sustainable Transition*. Tematica: "Scenari Energetici del Futuro Capofila: Politecnico di Bari;
 - PE3 *RETURN - multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changing climate*. Tematica: Rischi ambientali, naturali e antropici. Capofila: Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - PE4 *National Quantum Science and Technology Institute*. Tematica: Scienze e tecnologie quantistiche. Capofila: Università di Camerino;
 - PE5 *CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society*. Tematica: Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività. Capofila: Università di Roma La Sapienza;
 - PE6 *BOSPHORHUS - BOrn-to-be-good and born-to-be-bad disease: a precision medicine Survey of PHeotypes and Outcomes based on Rational interrogation of HUmAn Samples* Tematica: Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione. Capofila: Università di Torino;
 - PE8 *Age-It - Ageing Well in an ageing society*. Tematica: Conseguenze e sfide dell'invecchiamento. Capofila: Università di Firenze;
 - PE9. *GROWING INCLUSIVE AND SUSTAINABLE (GRINS)*. Tematica: Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori. Capofila: Università di Bologna;
 - PE10 *ON Foods*. Tematica: Modelli per un'alimentazione sostenibile. Capofila: Università di Parma;
 - PE11 *3A-ITALY*. Tematica: Made-in-Italy circolare e sostenibile Capofila: Politecnico di Milano;
 - PE12 *MNESYS - A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*. Tematica: Neuroscienze e neurofarmacologia. Capofila: Università di Genova;

- PE13 *INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases*. Tematica: Malattie infettive emergenti. Capofila: Università di Pavia;
- PE14 *RESTART - REsearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART*. Tematica: Telecomunicazioni del futuro. Capofila: Università di Roma Tor Vergata;

VISTA la delibera n. 34 del 31 maggio 2022 del Senato Accademico e la delibera n. 104 del 31 maggio 2022 del Consiglio di Amministrazione con le quali sono state ratificate le presentazioni delle proposte progettuali suddette così come sottomesse al Ministero dell'Università e della Ricerca, con la precisazione che, in caso di finanziamento si sarebbe proceduto a successivo esame dei passaggi propedeutici alla costituzione degli HUB previsti;

VISTO il decreto direttoriale n. 1243 del 2 agosto 2022 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato l'ammissione della proposta progettuale in discorso alla Fase 2 (art. 11, art. 12 e art. 13 dell'Avviso).

CONSIDERATO che il MUR ha successivamente comunicato, per le vie brevi, la necessità di ricevere entro il 25 settembre p.v. l'indicazione del Codice Fiscale della Fondazione al fine di riportare l'anzidetto nel decreto di concessione delle agevolazioni.

VISTA l'e-mail del 12 settembre 2022 con cui il Prof. Federico Forneris, Prorettore alla Ricerca dell'Università di Pavia, soggetto Capofila del progetto, ha inviato la bozza dello Statuto (Allegato 1), specificando anche che la quota per la partecipazione al fondo di dotazione è a carico dell'Ateneo e che la costituzione della Fondazione in parola è fissata per il giorno 20 settembre p.v.;

VISTA la bozza dello **statuto** della Fondazione, ricevuta soggetto Capofila del quale si evidenziano le principali disposizioni, rinviando all'allegato per il testo integrale:

- Ai sensi dell'art. 1 è costituita «*la Fondazione di partecipazione denominata "INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Disease"*»;
- Ai sensi dell'art. 2 «*La Fondazione ha sede in Pavia.*»;
- Ai sensi dell'art. 3 «*La durata della Fondazione è stabilita sino al 31 dicembre 2028.*»;
- Ai sensi dell'art. 5 «*5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione.*
5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
5.3 I contributi versati a norma del presente Titolo II, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.
5.4 In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di dotazione o di gestione sono indivisibili e intrasmissibili.»
- Ai sensi dell'art. 7, Il Fondo di Gestione risulta «*costituito da:*
 - *le ulteriori contribuzioni dei membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;*

- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo scopo, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
 - da contribuzioni dei partners della Fondazione;
 - da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi dell'avviso pubblico più volte innanzi citato e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - da ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
 - nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione;
 - reddito del capitale, avanzi e utili di gestione;
 - utili delle società partecipate;
 - ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
 - ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale o secondo i regolamenti specifici che saranno approvati dagli organi competenti a disciplinare l'attività economica della Fondazione e, comunque, nei limiti derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario.»
- Ai sensi dell'art. 12 «12.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente della Fondazione;
 - l'Assemblea dei membri della Fondazione;
 - il Collegio Sindacale»
- Ai sensi dell'art. 21 «22.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.»
- 22.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423-bis e seguenti c.c. .
- 22.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.
- 22.4 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni, ed adottare i principi contabili previsti per le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
- 22.5 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme degli artt. 2423 c.c. e seguenti, in quanto compatibili, approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
- Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di società per azioni in quanto applicabile.»;

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono previste per il giorno 03 ottobre 2022;

RITENUTA la necessità di provvedere in via d'urgenza al fine di consentire la stipula dell'atto costitutivo della Fondazione;

VISTO l'art.14, comma 2, lett. j) dello Statuto di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1 - È autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla costituzione della Fondazione "INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Disease".

Art. 2 - È approvato il testo dello Statuto della predetta Fondazione, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.

Art. 3 - È approvato il conferimento della quota di partecipazione iniziale inclusiva dell'apporto al fondo di dotazione iniziale a carico dell'Ateneo pari a € 10.000,00 (diecimila).

Art. 4 - È autorizzata la delega al prof. Francesco Svelto, legale rappresentante del Soggetto Proponente ad intervenire in rappresentanza dell'Ateneo, in sede di Atto Costitutivo, conferendogli apposita procura notarile.

Il presente decreto, emanato d'urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Matteo Lorito

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2021 2022				
BUDGET ECONOMICO				
Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
n. Vincolo	Importo			
CoAn 90286	10.000,00	CA.04.41. 06.03.02	Quote associative	
Note:				

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario.....							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progett
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
Note:							

Ufficio: Segreteria del Direttore Generale
 Direttore Generale: dott. Alessandro Buttà
 Responsabile del procedimento:
 il Capo dell'Ufficio, dott.ssa Clara Campana
 Tel: 081.2536239

STATUTO
"FONDAZIONE INF-ACT"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

- Articolo 1 - Denominazione

I Soci Fondatori di cui all'art. 9, al fine di formalizzare un Partenariato Esteso nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, costituiscono la Fondazione di partecipazione denominata "INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Disease" (di seguito, la "Fondazione"), in forma abbreviata "INF-ACT".

- Articolo 1-bis - Natura e finalità perseguita

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Lo schema giuridico che regge la presente Fondazione è quello della fondazione di partecipazione.

La finalità generale perseguita dalla Fondazione è il raggiungimento degli obiettivi di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea

- NextGenerationEU.

- Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Pavia.

2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria.

2.3 Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

- Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è stabilita sino al 31 dicembre 2028.

- Articolo 4 - Scopo

4.1 La Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica sulla tematica delle malattie infettive emergenti, adottando un approccio multidisciplinare, olistico e di *problem solving* basato sull'eccellenza scientifica.

4.2 Nell'ambito del quadro normativo-regolamentare tracciato dall'avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, la Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le *tranches* di agevolazioni concesse

da destinare alla realizzazione del suddetto programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del programma di ricerca e per assicurare l'adempimento delle previsioni di cui al più volte citato avviso pubblico.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), la Fondazione svolge attività finalizzate all'implementazione di un sistema di controllo attivo della circolazione delle malattie emergenti in Italia in grado di monitorare le specie autoctone o "aliene" invasive di vettori potenzialmente capaci di trasmettere malattie infettive emergenti e la circolazione degli agenti patogeni nella popolazione umana e animale (ospiti e vettori) attraverso l'integrazione gli attuali sistemi di monitoraggio, contribuendo allo sviluppo di una filiera che parta dalla ricerca di frontiera e arrivi ai prodotti e ai servizi finali, considerando altri aspetti trasversali quali: il rafforzamento di competenze chiave per l'identificazione, la diagnostica, la cura e la prevenzione, incluso il trasferimento di tecnologie e di conoscenze e la capacità di integrare le tecnologie in sistemi e servizi.

4.3 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

4.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, su mandato e previo consenso dei propri membri, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio

dell'ente;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

TITOLO II

FONDI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

- Articolo 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la

realizzazione dei suoi scopi.

5.3 I contributi versati a norma del presente Titolo II, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.

5.4 In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di dotazione o di gestione sono indivisibili e intrasmissibili.

- Articolo 6 - Fondo di dotazione

6.1 Il Fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito in sede di atto costitutivo di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) è costituito mediante accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai membri della Fondazione in sede di costituzione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione.

6.2 Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

- Articolo 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione - fino a un importo massimo di € 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) - è costituito da:

- le ulteriori contribuzioni dei membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;
- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo scopo, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
- da contribuzioni dei partners della Fondazione;
- da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi dell'avviso pubblico più volte innanzi citato e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- da ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione;
- reddito del capitale, avanzi e utili di gestione;
- utili delle società partecipate;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
- ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla

Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale o secondo i regolamenti specifici che saranno approvati dagli organi competenti a disciplinare l'attività economica della Fondazione e, comunque, nei limiti derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario.

- Articolo 8 - Contributi

In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, l'assemblea della Fondazione, con deliberazione adottata con un quorum pari alla maggioranza assoluta dei membri della Fondazione, potrà chiedere ai membri della Fondazione il versamento di contributi ordinari e/o straordinari.

Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative.

Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno delle applicazioni industriali della ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dall'assemblea (con deliberazione assunta con il

quorum di cui innanzi) in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun membro.

L'obbligazione in forza della quale i membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione ed i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.

TITOLO III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE -

PARTNERS

- Articolo 9 - Fondatori

9.1 Sono Membri della Fondazione gli Enti Fondatori e cioè i soggetti giuridici che hanno perfezionato l'atto costitutivo della Fondazione ed altresì gli ulteriori Enti che hanno successivamente aderito alla Fondazione stessa sulla base delle modalità e dei termini previsti dall'atto costitutivo.

9.2 I Fondatori Proponenti sono soggetti pubblici o privati e si distinguono nelle seguenti categorie:

A1) Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016, che alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Università degli Studi di Pavia;
- Università degli Studi di Padova;
- Università degli Studi di Catania;
- Università degli Studi di Milano;
- Università degli Studi "Sapienza" di Roma;
- Università degli Studi di Bologna;
- Università degli Studi di Siena;
- Università degli Studi di Cagliari;
- Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";
- Università degli Studi di Torino;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche;

A2) Università non statali e altri Organismi di ricerca pubblici o privati non rientranti nella categoria precedente, che alla data di costituzione della Fondazione sono:

- Associazione Istituti Zooprofilattici Italiani;
- Università Humanitas;
- Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare;
- Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" IRCCS di Milano;
- Fondazione Policlinico Campus Biomedico;
- Università Vita-Salute San Raffaele;
- Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Istituto Superiore di Sanità;

- Fondazione Bruno Kessler

A3) Altri soggetti pubblici e privati non rientranti nelle categorie precedenti, che alla data di costituzione della Fondazione sono:

- IRBM S.p.A.;
- IRCCS Sacro Cuore Don Calabria, Negrar;
- Ospedale Pediatrico Bambin Gesù;
- Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione;

9.3 Fino al termine del periodo di durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13) e quindi numero quattro esercizi a partire dall'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 8 dell'avviso pubblico, le variazioni soggettive dei membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti esecutori, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni; detta norma si applica anche in relazione alle disposizioni statutarie seguenti relative ad ammissione e recesso dei membri.

Al termine del Periodo di durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), e quindi numero quattro esercizi a partire dall'atto costitutivo, i membri della Fondazione possono, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi

e per gli effetti, per quanto compatibile, dell'art. 24 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

- Articolo 10 - Procedimento di ammissione

L'ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto interessato a divenire membro della Fondazione deve avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con istanza che dovrà comprovare il possesso dei propri requisiti.

- Articolo 11 - Partners della Fondazione

Sono Partners (Sostenitori) della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione.

La contribuzione dei partners potrà avvenire:

- mediante contributi in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione commisurata alla durata del rapporto tra la Fondazione e il Partner;

- mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione ed il raggruppamento dei Partners per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

Possono essere nominati Partners anche le persone giuridiche, nonché enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

I Partners sono ammessi previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partners non sono membri della Fondazione.

TITOLO IV

ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

- Articolo 12 - Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei membri della Fondazione;
- il Collegio Sindacale;

12.2 Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro) anni

e, precisamente, fino alla assemblea di approvazione del bilancio del quarto esercizio di carica; i loro componenti rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo.

- Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di sette.

13.1-bis All'Università degli Studi di Pavia è attribuito il diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione ed altresì di nominare, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, il membro che assumerà la carica di Presidente. Tale ultimo diritto comprende anche la facoltà di attribuire la carica di Presidente al medesimo soggetto designato quale Consigliere di Amministrazione dalla stessa Università degli Studi di Pavia.

Nell'ipotesi in cui l'Università degli Studi di Pavia non eserciti i diritti in questione, le nomine *de quo* verranno effettuate sulla base della disciplina "ordinaria" prevista dal presente statuto.

I restanti membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'assemblea della Fondazione sulla base della disciplina di cui ai commi successivi del presente articolo; l'assemblea determina altresì l'entità dell'emolumento del Presidente e di tutti i Consiglieri di Amministrazione.

13.2 La nomina dei componenti di matrice elettiva del Consiglio

di Amministrazione avverrà sulla base del cosiddetto voto di lista; nelle liste i candidati devono essere indicati con un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena la sua ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non inferiore a tre. Almeno 1/3 (un terzo) dei candidati in ciascuna lista deve essere costituito dai componenti del genere meno rappresentato.

13.3 Ai fini della nomina dei membri elettivi dell'organo amministrativo dovranno essere sottoposte all'assemblea due distinte liste di candidati:

-- la prima lista, formata dai soli candidati proposti dai membri della Fondazione che rientrano nella categoria A1 innanzi determinata;

-- la seconda lista, formata dai soli candidati proposti da tutti i membri della Fondazione che hanno natura diversa da quella dei proponenti la lista di cui innanzi.

Entrambe le liste dovranno essere depositate presso la sede della Fondazione almeno entro il termine di quindici giorni precedenti la data in cui è fissato lo svolgimento dell'assemblea.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà con votazione riferita a ciascuna lista e saranno eletti per ciascuna lista i candidati, nel numero proporzionale ai consiglieri da eleggere, che abbiano ricevuto voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei membri della Fondazione.

Qualora nell'ambito di ciascuna lista non si raggiungano i quorum

deliberativi prescritti dal presente statuto, sarà necessaria la presentazione di una nuova lista, funzionale alla convocazione di una successiva assemblea finalizzata alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo.

**- Articolo 14 - Requisiti dei componenti del Consiglio
di Amministrazione**

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve:

- (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della Fondazione;
- (ii) aver maturato significativa esperienza di Consigli di Amministrazione o di governo societario e
- (iii) non ricoprire un numero di cariche in altre istituzioni tale da essere impossibilitato a partecipare fattivamente alle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri.

**- Articolo 14-bis - Decadenza ed esclusione dei Consiglieri di
Amministrazione**

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, anche in caso di conclamata incapacità sopravvenuta o di dimissioni irrevocabili, l'Assemblea, allo scopo convocata senza ritardo, provvede alla sua sostituzione utilizzando il medesimo meccanismo del voto di lista innanzi disciplinato.

I membri nominati ai sensi dei precedenti due commi decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

- Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e nonché di quelli per la realizzazione del programma per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto ad altri organi.

15.2 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi strategici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività scientifica;
- la proposta all'assemblea di ammissione di nuovi membri della Fondazione, con la rispettiva qualifica;
- la delibera di ammissione dei partner della Fondazione;
- la definizione delle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione, da disciplinare in uno o più appositi regolamenti;
- la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- la delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- la determinazione dei contributi dei membri aggiunti della Fondazione e dei partner della Fondazione;
- la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- la proposta di modifiche di Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- la delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;

- la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;
- ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;
- l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;
- l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.

- Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

16.2 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con comunicazione a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore antecedenti l'ora fissata per la riunione.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con

la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione audio-video o audio, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione (o il notaio), onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro, ovvero possa procedersi alla redazione da parte del notaio dell'atto pubblico

con cui viene verbalizzata l'adunanza ed alla sua relativa sottoscrizione, salvo che non sia legislativamente prevista la possibilità che sia sufficiente la presenza del segretario in un luogo anche non fissato e gli altri tutti, ivi compreso il Presidente presente in videoconferenza.

16.5 Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

16.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere invitati tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico nei medesimi tempi e con le medesime modalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

16.8 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si reputano regolarmente costituite, qualora intervengano tutti gli aventi diritto; in tal caso resta ferma la possibilità di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- Articolo 17 - Presidente

17.1 All'Università degli Studi di Pavia compete il diritto alla nomina del Presidente della Fondazione, che deve essere designato nell'ambito dei soggetti che compongono il Consiglio di

Amministrazione.

Tale diritto comprende anche la facoltà di attribuire la carica di Presidente al medesimo soggetto designato quale Consigliere di Amministrazione dalla stessa Università degli Studi di Pavia, in esercizio del diritto di cui al precedente articolo 13 del presente statuto.

Nell'ipotesi in cui l'Università degli Studi di Pavia non eserciti il diritto in questione, il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2 La rappresentanza, sostanziale e processuale, della Fondazione compete al Presidente.

- Articolo 18 - Assemblea

18.1 L'Assemblea è composta da tutti i membri della Fondazione.

I membri della Fondazione intervengono in assemblea, in persona del loro legale rappresentante o di specifico incaricato di volta in volta designato.

18.2 Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati anche i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.

18.3 Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto a un voto e

può farsi rappresentare mediante delega scritta.

18.4 L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei Membri della Fondazione.

L'assemblea è convocata, con avviso inoltrato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione.

18.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuto. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, a maggioranza assoluta.

18.6 L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

18.7 L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione.

In particolare, l'assemblea:

- approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approva la richiesta ai membri della Fondazione del versamento

di contributi ordinari e/o straordinari;

- esprime il proprio parere preventivo e non vincolante in merito ad iniziative intraprese dalla Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, qualora richiesti dal Consiglio di Amministrazione;

- può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;

- può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

- procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 13;

- determina l'entità dell'emolumento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri di Amministrazione;

- nomina il Presidente della Fondazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 17;

- procede alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico;

- delibera in merito all'ammissione di nuovi membri della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- nomina i membri degli organi scientifici e dei comitati operativi tematici di progetto;

- delibera in merito alle modifiche di statuto;

- delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione.

18.8 Ad ogni Membro della Fondazione spetta un voto.

18.9 L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei membri della Fondazione; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei membri della Fondazione presenti, salvo nei casi di:

-- deliberazioni concernenti le modifiche statutarie per le quali occorre la presenza dei tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;

-- deliberazioni di scioglimento e liquidazione, di devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri.

18.10 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato (o il Notaio) che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Le riunioni dell'assemblea sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

- Articolo 19 - Organo di controllo e revisione

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali.

Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

- Articolo 20 - Rappresentanza

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio del potere di rappresentanza compete al Vice-Presidente, se nominato; tale esercizio attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione, ove non precisato nella delibera di nomina.

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - LIBRI

- Articolo 21 - Bilancio ed utili

22.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423-bis e seguenti c.c.

.

22.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

22.4 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni, ed adottare i principi contabili previsti per le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

22.5 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme degli artt. 2423 c.c. e seguenti, in quanto compatibili, approvato dal

consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di società per azioni in quanto applicabile.

- Articolo 22 - Libri

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei Membri della Fondazione;
- il libro dei Partner;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'assemblea dei Membri della Fondazione;
- il libro dell'organo di controllo.

TITOLO VI

SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

- Articolo 23 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri - in

conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o analoghe ovvero con fini di pubblica utilità.

- Articolo 24 - Clausola compromissoria

25.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i membri della Fondazione ovvero tra i membri e la Fondazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto interno all'ente, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto Notarile nel cui territorio ha sede la Fondazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione.

25.2 L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

25.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

25.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

25.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto

compatibili.

- Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano
le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.